

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Masuelli, con domicilio
eletto presso il suo studio in Torino, via G. Casalis, 64;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Torino;

per l'annullamento

del provvedimento di archiviazione del Dirigente ad interim dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino, a firma del Dirigente, Prot. n. 24500711, emesso in ata 26/4/11, mai notificato al ricorrente, ma da questi conosciuto in data 15/6/11 in occasione dell'accesso agli atti effettuato presso gli Uffici dello Sportello Unico Immigrazione, con il quale veniva disposta l'archiviazione dell'istanza di emersione nr. 104843/09 presentata dal sig. ***** ai sensi dell'art. 1 ter L. 102/09 in data 15/9/09 a favore del lavoratore ***** e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5.08.2011 il sig. *****, cittadino egiziano, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia il provvedimento con il quale, il 26.04.2011, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino aveva disposto l'archiviazione dell'istanza di emersione presentata in suo favore dal sig. ***** per "mancata presentazione, senza giustificato motivo, delle parti, nonostante rituale convocazione per la sottoscrizione del Contratto di

Soggiorno".

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato violazione di legge, con riferimento all'art. 1 ter l.n. 102/2009, assumendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione della data della convocazione presso lo SUI né dall'Amministrazione, né dal suo datore di lavoro, che, deciso a porre fine al rapporto di lavoro, si era successivamente disinteressato della pratica di emersione.

All'udienza in camera di consiglio del 28.09.2011, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto: come evidenziato dalla giurisprudenza, "l'accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l'esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nei mesi di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell'art. 1 ter D.L. 78\09. Quando tutti gli elementi sopraindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro. In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto dovendosi intendere l'archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, T.U.Imm." (TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 13.12.2010, n. 7528/2010).

L'atto impugnato, nel quale l'Amministrazione ha disposto l'archiviazione della pratica per "mancata presentazione delle parti", senza aver provveduto a notificare per tempo l'avviso di convocazione anche al lavoratore, non consentendogli, così, di conoscere lo stato della pratica e soprattutto di manifestare il suo interesse alla sua definizione, va, pertanto, annullato, affinché l'Amministrazione possa approfondire a livello di istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro per poi determinarsi rispetto alla sanatoria a seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui la stessa è subordinata.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità

Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 settembre
2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)